

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Conversione in legge del Decreto recante disposizioni urgenti per la concorrenza e lo sviluppo – Il governo si impegna a rivedere i vincoli derivanti dal patto di stabilità interno	2
Pari opportunità nella rappresentanza politica degli enti locali e delle regioni	3
Ministero dell’Interno: Rimborso IVA servizi non commerciali anno 2012 (quadriennio 2008/2011) – Comunicato del 22 marzo 2012	4
Accordo per la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni per l’anno 2012	5
Le modalità di calcolo delle spese di personale di una farmacia comunale da inglobare nella spesa complessiva del Comune – Corte dei conti Lombardia, n. 75 del 19 marzo 2012	6
Pubblicato in G.U. del 20 marzo il Decreto che istituisce l’elenco dei revisori degli enti locali	7
Elezioni Amministrative 2012 istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature	7

Conversione in legge del Decreto recante disposizioni urgenti per la concorrenza e lo sviluppo – Il governo si impegna a rivedere i vincoli derivanti dal patto di stabilità interno

Il 22 marzo la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Si attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Prima del voto finale, la Camera ha discusso una serie di ordini del giorno ed ha approvato in particolare l'ordine del giorno presentato da un gruppo all'opposizione che impegna il governo "a rivedere le disposizioni oggi previste a carico degli enti locali, prevedendo un allentamento dei vincoli ora vigenti per i comuni virtuosi e riprendendo altresì la riforma federalista attualmente sospesa".

Di seguito il testo dell'ordine del giorno approvato:

La Camera,

premesse che:

l'attuale difficile situazione economica che vivono gli enti locali e dovuta soprattutto alla complessa situazione relativa al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, sia per la oggettiva complessità economico-finanziaria, sia per il fatto che la modalità con la quale si chiede agli enti periferici di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, crea notevoli difficoltà alle amministrazioni pubbliche, incapaci di pianificare per tempo e in modo corretto la realizzazione delle opere pubbliche necessarie al territorio;

la difficoltà delle amministrazioni stesse nel rispettare i vincoli del Patto, oltre ad impedire agli enti di poter investire adeguate risorse per la realizzazione di nuove opere, rallenta in maniera vistosa, altresì, il pagamento da parte degli enti stessi verso le aziende che hanno già realizzato le stesse opere; a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», all'articolo 35 sono previste disposizioni in materia di tesoreria unica che prevedono la sospensione fino al 31 dicembre 2014 del regime di tesoreria mista introdotto con il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e l'applicazione del regime precedente di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720; il regime di tesoreria mista, introdotta con il citato decreto legislativo n. 249 del 1997, ha rappresentato un punto fondamentale per la realizzazione di una maggiore autonomia delle amministrazioni territoriali e locali, dal momento che con tale regime è stato consentito agli enti di poter versare almeno le proprie entrate non più nei conti fruttiferi intestati all'ente presso la tesoreria provinciale dello Stato, ma presso i tesoriери dei singoli enti, permettendo così agli stessi di realizzare sulle disponibilità presso il proprio tesoriере interessi più elevati di quelli altresì riconosciuti dalla Banca d'Italia sulle giacenze depositate presso i conti fruttiferi;

la disposizione del ripristino della tesoreria unica, congiuntamente alla revisione di altre norme, come la revisione dell'IMU, applicata ora anche sulle prime abitazioni, e il taglio del fondo sperimentale di riequilibrio, vanno da aggiungersi alla sospensione dell'iter legislativo del federalismo demaniale,

secondo pilastro della riforma federalista iniziata nel 2009, e denotano il rallentamento della riforma federale,

impegna il Governo

a considerare, in relazione all'evoluzione futura della finanza pubblica, l'opportunità di prevedere meccanismi di premialità per i comuni virtuosi in coerenza con la riforma federalista attualmente in corso

Pari opportunità nella rappresentanza politica degli enti locali e delle regioni

La Commissione affari costituzionali della Camera ha concluso l'esame di un testo unificato di sei proposte di legge per l'introduzione nell'ordinamento di misure volte a promuovere la parità effettiva di donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive e ai pubblici uffici delle autonomie territoriali.

Di seguito i contenuti delle disposizioni previste dal testo unificato:

Modalità di elezione dei consigli comunali:

E' stabilito per i comuni più piccoli (fino a 5.000 abitanti) una misura minima di garanzia in base alla quale nelle liste dei candidati per le elezioni dei consigli deve essere assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi.

Nei comuni con popolazione superiore è prevista una quota di lista, in virtù della quale nessuno dei due sessi può essere rappresentato nelle liste di candidati alla carica di consigliere comunale in misura superiore ai due terzi dei candidati. La commissione elettorale verifica il rispetto della disposizione ed, in caso contrario, provvede a ridurre la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista. Qualora, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, la lista contiene un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, la commissione ricusa la lista.

Viene prevista inoltre la doppia preferenza di genere, ossia la possibilità di esprimere due preferenze (anziché una, secondo la normativa vigente) per i candidati a consigliere comunale. In tal caso, però, una deve riguardare un candidato di sesso maschile e l'altra un candidato di sesso femminile della stessa lista. In caso di mancato rispetto della disposizione, si prevede l'annullamento della seconda preferenza. Tali misure si applicano anche alle elezioni dei consigli circoscrizionali o, comunque, agli organismi di decentramento organizzativo e funzionale di cui possono dotarsi i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti.

Composizione delle giunte degli enti locali:

E' introdotta nel TUEL una disposizione che vincola il Sindaco e il presidente di provincia, nell'atto di nomina, a garantire la presenza di entrambi i sessi.

Consigli Regionali:

Non sono previste specifiche misure antidiscriminatorie, bensì l'inserimento tra i principi che la legislazione regionale in materia elettorale devono osservare della promozione della parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive.

Comunicazione Politica:

Il provvedimento novella la Legge 28/2000 che disciplina la comunicazione politica e le particolari condizioni di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie (c.d. *par condicio*), introducendo un principio generale per cui i mezzi di informazione nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica sono tenuti al rispetto dell'articolo 51, primo comma, Cost.

Commissioni di Concorso:

Il testo introduce alcune modifiche nell'articolo 57, co. 1, lett. a), d.lgs. 165/2001, che prevede che sia riservato alle donne almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso per l'accesso al lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

Ministero dell'Interno: Rimborso IVA servizi non commerciali anno 2012 (quadriennio 2008/2011) – Comunicato del 22 marzo 2012

Il Ministero dell'Interno con comunicato del 22 marzo, riassume le disposizioni che hanno introdotto poi portato alla soppressione (con la conseguente fiscalizzazione) del contributo per il rimborso dell'I.V.A., per i comuni delle regioni a statuto ordinario.

Come è noto, l'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede, ai fini del contenimento delle tariffe, l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad I.V.A. di prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all'Amministrazione.

Con D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 33, è stato stabilito che gli enti locali debbono presentare il certificato inerente il rimborso dell'I.V.A. sui servizi non commerciali entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno.

Successivamente, con d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e i successivi decreti applicativi è intervenuta la soppressione e la conseguente fiscalizzazione del contributo per il rimborso dell'I.V.A., per i comuni delle regioni a statuto ordinario.

Il quadro normativo risulta ulteriormente modificato con l'entrata in vigore del d. lgs. 6 maggio 2011, n. 68, che ha stabilito, che a decorrere dal 2012, la fiscalizzazione dei trasferimenti erariali delle province ivi compreso il contributo IVA servizi non commerciali.

Alla luce della disciplina normativa sopra citata gli enti che non devono più presentare la certificazione per ottenere il contributo IVA servizi non commerciali sono :

I comuni e le province appartenenti alle regioni a statuto ordinario;

Gli enti che possono presentare la certificazione entro il 31 marzo p.v. (quadriennio 2008/2011) sono unicamente:

I comuni e le province della regione Sardegna, le comunità montane, le unioni ed i consorzi appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sardegna.

Si rammenta che il contributo non è previsto per gli enti locali delle regioni Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Sicilia.

Accordo per la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni per l'anno 2012

Il Ministero dell'Interno rende noto che sul sito della Conferenza Stato-stato città ed autonomie locali è stato divulgato l'accordo siglato nella stessa Conferenza circa la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni per l'anno 2012.

Di seguito il dispositivo del documento sopra detto che è reperibile sul sito www.finanzalocale.interno.it:

Articolo 1

1. Per l'anno 2012 il fondo sperimentale di riequilibrio di cui dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, è alimentato con il gettito indicato nei commi 1 e 2 e dalla compartecipazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 2, quantificato, per l'anno 2012, nell'importo risultante dalla documentazione approvata in sede Copaff nella seduta del 22 febbraio 2012.

Articolo 2

1. Per l'attribuzione della quota spettante a ciascun Comune del fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2012, si provvede a:

a) considerare l'ammontare delle risorse già assegnate per l'anno 2011 a titolo di federalismo fiscale, tenendo conto delle variazioni, rese necessarie in applicazioni di disposizioni di legge, richiamate nel documento Copaff del 22 febbraio 2012;

b) ridurre le risorse nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010, pervenendo ad un valore che corrisponde al saldo algebrico fra l'importo della riduzione operata nel 2011 e quella operata nel 2012, per ciascun Comune;

c) attribuire le somme corrispondenti al valore della cessata addizionale comunale sui consumi di energia elettrica in misura proporzionale all'ammontare risultante dalla somma algebrica di cui alle precedenti lettere a) e b);

d) ridurre le risorse in conseguenza dell'articolo 2, comma 183, della legge n. 191 del 2009;

e) ridurre le assegnazioni, in applicazione dell'articolo 28, commi 7 e 9, del decreto legge n. 201 del 2011;

f) applicare le compensazioni finanziarie per attribuzione di entrate connesse all'istituzione dell'imposta municipale propria sperimentale di cui al decreto legge n. 201 del 2011.

2. Il risultato delle operazioni di cui al comma 1 ridetermina, rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio, l'ammontare del fondo sperimentale di riequilibrio, anno 2012, in € 6.825.394.605,00 così come risultante dal documento approvato in sede Copaff in data 22 febbraio 2012.

Articolo 3

1. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati relativi alle somme non recuperate per incapacità del fondo sperimentale di riequilibrio spettante a ciascun Comune comunicati entro il mese di settembre dal Ministero dell'interno in formato elettronico, provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei Comuni interessati all'atto del pagamento a saldo agli stessi Comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria riservata allo Stato.

Articolo 4

1. I pagamenti del fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2012 vengono effettuati dal Ministero dell'interno in tre rate di uguale importo alle seguenti scadenze:

- a) entro il mese di marzo 2012;
- b) entro il mese di maggio 2012;
- c) entro il mese di ottobre 2012.

Articolo 5

1. Gli importi attribuiti per l'anno 2012 a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio, fermo restando l'ammontare complessivo del fondo stesso, sono soggetti a revisione in relazione alla variazione delle detrazioni sul fondo di cui all'articolo 13, comma 17, ed all'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il mese di luglio, in base a tutti i dati disponibili aggiornati, in particolare all'esito dei pagamenti dell'acconto tramite il modello F24, verrà effettuata la revisione della ripartizione delle assegnazioni, al fine di assicurare la rettifica degli eventuali scostamenti tra gettiti stimati dell'imposta municipale propria e gettiti effettivamente realizzati alla luce dei dati relativi ai pagamenti in acconto.

2. In occasione del pagamento della terza rata del fondo sperimentale di equilibrio sarà operato il conguaglio conseguente alle nuove stime di distribuzione dell'IMU, che saranno rese note entro il mese di luglio 2012 dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Entro il mese di febbraio del 2013 verranno effettuate le ulteriori verifiche in ragione del pagamento a saldo del mese di dicembre, in base ai dati disponibili attraverso il modello F24.

Le modalità di calcolo delle spese di personale di una farmacia comunale da inglobare nella spesa complessiva del Comune – Corte dei conti Lombardia, n. 75 del 19 marzo 2012

In relazione a quanto previsto dal comma 7 dell'art. dell'art. 76 D.L. n. 112/08 che ha stabilito che ai fini del computo delle spese di personale dell'ente locale, "si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.", la Corte dei Conti Lombardia ha elaborato un possibile metodo di calcolo per il caso di un ente locale con gestione della farmacia comunale mediante SRL uninominale.

La Corte dei Conti della Lombardia premettendo che in relazione a quanto sostenuto dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti (deliberazione n. 14/AUT/2011/QMIG del 29 dicembre 2011) «*in assenza di una esplicita normativa che definisca le metodologie e le tecniche del consolidamento, occorre fare riferimento, in relazione alle modalità di calcolo in argomento, ai principi generali che rispondano a criteri di ragionevolezza e di valorizzazione delle finalità che il legislatore persegue con la norma in esame*», arriva a definire, per il caso specifico, il seguente metodo di calcolo:

L'ente locale per calcolare "le spese di personale della farmacia da inglobare nella spesa complessiva del Comune sostenuta allo stesso titolo" deve prendere i ricavi della farmacia (nel caso di specie l'intero volume essendo un servizio erogato da società interamente partecipata dal Comune medesimo, la cui attività è fisiologicamente diretta alla collettività del relativo territorio) e li deve rapportare al valore della produzione. La percentuale che si ricava da detto rapporto deve poi essere applicata alle spese di personale individuando così la quota parte di spesa di personale imputabile all'ente. L'operazione, infine, deve essere completata aggiungendo gli stessi ricavi della farmacia al denominatore delle spese correnti dell'ente locale.

Diversamente, alla stregua del possibile criterio di "consolidamento" testè richiamato, la circostanza che la società interamente partecipata corrisponda «al Comune una sorta di "canone- annuo, commisurato sul valore della produzione» diventa irrilevante per procedere al calcolo delle percentuali di spesa.

Publicato in G.U. del 20 marzo il Decreto che istituisce l'elenco dei revisori degli enti locali

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.67 del 20 marzo 2012 il decreto del ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n.23, che istituisce presso il ministero, Dipartimento affari interni e territoriali, l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e stabilisce le modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario.

Come previsto dal nuovo decreto, i revisori degli enti sono scelti per estrazione a sorte dalle articolazioni regionali dell'elenco, per ogni fascia di comune. L'estrazione viene effettuata in prefettura, in seduta pubblica, attraverso un sistema informatico.

La disciplina delle sue modalità di formazione e aggiornamento è transitoria, e andrà a regime dal 1° gennaio 2014.

Elezioni Amministrative 2012 istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature

I termini di presentazione delle Candidature per le prossime elezioni Amministrative sono fissati per il 2 aprile, dalle ore 8 alle ore 20 e 3 aprile, dalle 8 alle 12.

Si segnala che sul sito del Ministero dell'Interno all'indirizzo:

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0107_ATT00043.pdf

è on line una guida per le operazioni relative alla presentazione e all'ammissione delle candidature per l'elezione alla carica di sindaco e di consigliere comunale.

Nella pubblicazione vengono illustrate le norme che regolano il procedimento per la preparazione e la presentazione delle candidature nonché per l'esame delle candidature stesse da parte delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali.

Bergamo, 27 marzo 2012

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord